



COMUNE DI PISA

DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
DATORE DI LAVORO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SERVIZI ASSICURATIVI
Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco
U.O. Provveditorato

CAPITOLATO DI GARA

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2020 – 2024 (CIG 83503059AB)

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Costituisce oggetto dell'accordo quadro:
 - a) la fornitura di materiale di cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici e servizi del Comune di Pisa, nelle quantità indicativamente previste e con le caratteristiche descritte nella RdO ("Richiesta di offerta") e negli allegati "D" ed "E" ("Riga unica RDO cancelleria" e "Riga unica RDO consumabili") al presente Capitolato, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
 - b) i consumabili (toner e cartucce) devono essere originali e non rigenerati;
 - c) la carta in risme deve essere non riciclata e conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" fissati per l'acquisto della carta in risme dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 Aprile 2013;
 - d) l'accesso e l'utilizzo di un "catalogo elettronico" dedicato, attraverso un sistema "internet based" e dei servizi ad esso connessi;
 - e) la personalizzazione del catalogo elettronico in conformità alle specifiche ed alle funzionalità indicate negli articoli 4 e 5;
 - f) la fornitura al Comune di un catalogo cartaceo dei beni offerti, completo dei dati di cui all'art. 4, comma 4 in formato excel;
 - g) la consegna delle forniture ordinate con recapito direttamente al/i piano/i presso le sedi del Comune, con le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha durata di 48 mesi decorrenti dalla data della stipula e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo di fornitura di cui al successivo comma 2, se precedente.
2. L'entità complessiva della somministrazione non è determinabile a priori e si intende corrispondente al normale fabbisogno del Comune. L'importo massimo delle forniture oggetto dell'accordo quadro è fissato in € 200.000,00 (IVA esclusa). Tale somma è puramente indicativa e l'esatto ammontare delle forniture sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che saranno di volta in volta effettivamente inoltrati dal Comune in vigenza dell'accordo quadro.
3. Il Comune potrà effettuare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00 (IVA esclusa), ai prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
4. I prezzi dei beni, offerti in sede di gara dall'appaltatore, si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura ivi comprese quelle per la realizzazione e gestione del catalogo elettronico, delle personalizzazioni e delle connesse funzionalità.
5. Nell'ipotesi in cui il fabbisogno del Comune sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria.
6. L'accordo quadro giungerà a naturale scadenza al raggiungimento dell'importo massimo di fornitura di € 200.000,00 e/o alla scadenza del termine massimo di cui al precedente comma 1.

7. E' facoltà del Comune ordinare materiali in quantità diverse da quelle indicate negli allegati "D" ed "E" per ogni tipologia di prodotto. Sarà inoltre possibile, in casi di necessità e/o urgenza, ordinare prodotti di diversa natura rispetto a quelli inseriti in detto allegato, ma compresi nel catalogo che la ditta appaltatrice metterà a disposizione; il prezzo di questi ultimi beni non potrà superare il prezzo di listino presente sul MePA della ditta aggiudicataria. In caso contrario si applicheranno le penalità stabilite al successivo art. 12, comma 11.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo delle forniture, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni contrattuali, nonché ogni altra attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei relativi allegati.
3. Le forniture dovranno essere inderogabilmente conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche di cui all'Allegato "D" al Capitolato, riportate nella RdO emanata tramite il MePA.
4. Qualora il/i prodotti oggetto di gara vengano messi fuori produzione dalle ditte produttrici e la ditta aggiudicataria non sia più in grado di fornirli/i, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante un prodotto equivalente sia nella qualità che nel prezzo in sostituzione di quello fuori catalogo, in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dal successivo art. 12, comma 5.
5. L'aggiudicatario si obbliga a rendere disponibile al Comune l'utilizzo del portale di cui all'art. 5 ed il relativo catalogo di cui all'art. 4, entro 15 giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione.
6. Nel predisporre gli allegati "D" ed "E" il fornitore dovrà indicare il "codice articolo fornitore prodotto offerto" che lo identifichi chiaramente ed univocamente come prodotto a disposizione del Comune di Pisa come indicato al successivo art. 4, comma 4. E' fatto divieto all'appaltatore di modificare il "codice articolo fornitore prodotto offerto" che dovrà rimanere invariato per tutta la durata dell'appalto, in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dal successivo art. 12 comma 7.
7. L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro, le disposizioni in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, le norme recate dal D.Lgs. 81/2008, assumendo in proprio ogni responsabilità e lasciando indenne il Comune, anche in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell'Ente stesso che di terzi. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza).
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo delle forniture, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.
9. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. L'appaltatore si impegna a consentire al Comune, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

ART. 4 – CATALOGO ELETTRONICO

1. La Ditta appaltatrice assicura al Comune l'accesso e l'utilizzo, in maniera continua, di un catalogo in formato elettronico, contenente i prodotti oggetto dell'accordo quadro.
2. Il catalogo deve essere consultabile attraverso l'accesso ad un portale internet, come descritto al successivo art. 5.
3. La Ditta appaltatrice è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del catalogo e della completezza delle informazioni ivi contenute.
4. La Ditta appaltatrice dovrà garantire che i prodotti offerti inseriti negli allegati "D" ed "E", di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) siano individuabili nel catalogo elettronico facilmente ed univocamente. A tal fine, sul catalogo elettronico, ogni prodotto di gara dovrà essere individuato, ad esempio, dalla dicitura "*Prodotto in convenzione*" o, se non possibile, facendo precedere il "codice articolo prodotto offerto" dal suffisso "PI".

5. Il catalogo elettronico deve contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei singoli articoli oggetto dell'accordo quadro; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il catalogo deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Immagine a colori dell'articolo;
 - Codice identificativo degli articoli oggetto della gara;
 - Indicazione: "Prodotto in convenzione" o simili;
 - Descrizione articolo;
 - Modello;
 - Marca;
 - Produttore;
 - Unità di misura;
 - Confezione;
 - Caratteristiche tecniche;
 - Prezzo (per il Comune di Pisa) escluso IVA, come offerto in sede di gara.
6. Relativamente all'erogazione del servizio di accessibilità al portale di cui all'art. 5 ed utilizzo del catalogo elettronico la Ditta dovrà, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, rilasciare e garantire al Comune:
- Una UserID di accesso al portale di tipo autorizzativo con relativa password ad uso esclusivo dell'Economo Comunale - utente amministratore - per la modifica, l'autorizzazione o la cancellazione degli ordini trasmessi dagli utenti non amministratori delle varie Direzioni dell'Ente;
 - Almeno 60 UserID di accesso al portale di tipo consultivo e generativo di ordini, con relative password, destinate agli utenti delle singole Direzioni dell'Ente. Gli ordini generati dagli utenti non amministratori transiteranno, tramite il portale, all'approvazione dell'Economo Comunale;
 - la possibilità di inserimento e trasmissione degli ordinativi di fornitura, di cui al comma 1 del successivo art. 5.
- In caso contrario si applicheranno le penali di cui all'art. 12, comma 6, oltre all'eventuale risoluzione dell'appalto.

ART. 5 - PORTALE

1. Il catalogo elettronico relativo ai prodotti ordinabili deve essere consultabile attraverso un portale la cui visione è consentita ai referenti delle singole Direzioni del Comune al solo scopo di consultazione e rilevazione dei codici e prezzi degli articoli mediante un UserID e una password dedicata, che permetta inoltre di generare un carrello con i prodotti da trasmettere all'approvazione dell'Economo che sarà il solo utente autorizzato alla firma e trasmissione degli ordini, nonché alla modifica o cancellazione degli stessi, con la sua password dispositiva. La Ditta appaltatrice è obbligata a rilasciare al Comune un'utenza di tipo autorizzativo destinata all'Economo del Comune e almeno 60 (sessanta) utenze di tipo consultivo e generativo di ordini destinate ai referenti di cui sopra. Tutte le password potranno essere sempre cambiate per garantire maggiore sicurezza.
2. Il portale per l'emissione degli ordinativi di fornitura deve consentire le seguenti funzionalità minime:
- a. Consultare il catalogo dei prodotti oggetto dell'accordo quadro con visualizzazione di tutte le informazioni di cui al precedente art. 4;
 - b. Scegliere il prodotto ed indicarne le quantità che si intende acquistare con possibilità di inserirlo nel carrello;
 - c. Visualizzare l'importo totale dell'ordinativo di fornitura;
 - d. Calcolare l'IVA della fornitura e di seguito il totale;
 - e. Stampare l'ordine nel quale dovranno essere tassativamente individuabili i prodotti in convenzione rispetto a quelli fuori gara;
 - f. Inviare gli ordini dei referenti all'approvazione dell'Economo per modifica, autorizzazione o cancellazione;
 - g. Inviare al fornitore, da parte dell'Economo, quale solo utente autorizzato, la richiesta di ordinativo in formato elettronico;
 - h. Avere a disposizione un campo per l'inserimento del numero dell'ordinativo di fornitura (Buono d'Ordine, che dovrà essere poi indicato obbligatoriamente in fattura);
 - i. Avere un campo per l'indicazione del Centro di Costo (che dovrà essere poi indicato obbligatoriamente in fattura);
 - j. Avere a disposizione un campo per l'inserimento dell'indirizzo di spedizione/consegna che dovrà contenere:
COMUNE DI PISA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (campo relativo al nome dell'Ufficio)

Via XXXXXXXXXXXX n° xxxx Piano xxx (Indirizzo e piano di consegna)
XXXXX (c.a.p.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (località)
c.a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (referente per il ritiro della merce) XXXXXXXXXX telefono;

- k. Variare la password di accesso “dispositiva” da parte dell’utente autorizzato;
 - l. Ricevere mail (che sarà indicata dalla stazione appaltante) di conferma dell’ordine inoltrato;
 - m. Controllare lo stato di evasione dell’ordine in tutte le sue fasi;
 - n. Visionare eventuali ordini non evasi, anche parzialmente;
 - o. Consentire al Comune la libera visione del catalogo prodotti della Ditta al fine di acquisire eventuali beni non oggetto del presente appalto;
 - p. L’accesso ai prodotti di catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle pagine del catalogo tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca. In particolare, dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ricerca:
 - Ricerca per codice di prodotto;
 - Ricerca per parola chiave;
 - Ricerca per codice produttore (in particolare per i consumabili);
 - Ricerca per marca e modello stampante (solo per i consumabili);
 - q. I prodotti di catalogo dovranno poter essere filtrati in modo da agevolare la ricerca sul portale. In particolare, dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di filtraggio:
 - Filtraggio per prodotti in convenzione;
 - Filtraggio per marca;
 - Filtraggio per tipo;
 - r. I prodotti di catalogo dovranno poter essere ordinati in modo da agevolare la ricerca sul portale. In particolare, dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ordinamento:
 - Ordinamento per prezzo crescente;
 - Ordinamento per prezzo decrescente.
3. Il mancato rispetto, anche parziale, dei commi 1 e 2 del presente articolo comporta la facoltà per l’Ente di procedere alla risoluzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato, nonché l’applicazione delle penali previste al successivo art. 12, comma 9.
 4. Il portale per l’emissione degli ordinativi di fornitura deve consentire le seguenti funzionalità aggiuntive:
 - a. Precaricamento dei Centri di Costo; Ogni utente potrà essere associato ad uno o più centri di costo;
 - b. Richiamare i Centri di Costo associati agli utenti; ogni utente potrà richiamare solo e soltanto i Centri di Costo a cui è stato associato;
 - c. Avere la possibilità di associare ad ogni Centro di Costo un budget di spesa annuo predeterminato all’inizio di ogni anno solare dalla stazione appaltante; Il budget di spesa associato per Centro di Costo non potrà essere superato costituendo tetto massimo di spesa annua per Centro di Costo; Ogni utente potrà in sede di caricamento dell’ordine verificare il budget di spesa annuo assegnato per Centro di Costo, il budget di spesa utilizzato nell’anno per Centro di Costo, il budget di spesa residuo nell’anno per Centro di Costo; Il portale non permetterà agli utenti non amministratori di inoltrare ordini all’approvazione dell’Economo che superino il budget di spesa residuo nell’anno associato per Centro di Costo; Gli ordini cancellati dall’Economo in fase di approvazione ripristineranno automaticamente il budget di spesa utilizzato e residuo associato per Centro di Costo;
 - d. Precaricare gli indirizzi di spedizione/consegna come sopra descritto per utente; Ad ogni utente potranno essere associati uno o più indirizzi di spedizione/consegna;
 - e. Richiamare gli indirizzi di spedizione/consegna da parte degli utenti; ogni utente potrà richiamare solo e soltanto gli indirizzi di spedizione/consegna a cui è stato associato;
 - f. Monitoraggio della spedizione (tracking) in tutte le sue fasi compreso l’indicazione del nominativo di chi ritira i prodotti oggetto dell’ordine; Inviare agli utenti mail per monitorare lo stato del tracking;
 - g. Il portale dovrà permettere l’estrazione di statistiche sugli ordini. I dati estratti dovranno essere esportabile in formato excel.
 5. Il mancato rispetto, anche parziale, del comma 4 del presente articolo comporta l’applicazione delle penali previste al successivo art. 12, comma 10.
 6. L’accesso al portale dovrà essere garantito dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato, la domenica ed i giorni festivi).
 7. L’eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata al Comune entro 24 ore dalla data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il fornitore dovrà altresì comunicare i tempi di ripresa del servizio, che, comunque, non dovranno essere superiori alle 48 ore, in caso contrario si applicheranno le penali di cui all’art. 12 comma 8.

8. Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 7 giorni lavorativi, il Comune si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'articolo 13.
9. In caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, per le quali non sia possibile dare comunicazione del malfunzionamento entro i termini sopra indicati, il fornitore dovrà tempestivamente comunicare tale interruzione dandone opportuna motivazione, nonché indicare i tempi di ripresa del servizio che, in ogni caso, non dovranno superare le 48 ore.
10. La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente all'appaltante:
 - a. la preventiva formazione in loco all'utilizzo del portale e garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'eventuale consulenza necessaria; La formazione sarà ripetuta nel caso di aggiornamenti e/o modifiche migliorative sostanziali del portale;
 - b. un manuale di utilizzo del portale e garantire il suo periodico aggiornamento.
11. Nel caso l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora lo richiedesse, la formazione in loco, prevista al comma 10, lettera a del presente articolo, sarà sostituita da formazione a distanza a mezzo webinar o equivalente, a spese della ditta aggiudicatrice.
12. I prodotti in convenzione, di cui al precedente art. 4 comma 4, dovranno essere sempre ordinabili sul portale. La consegna degli stessi dovrà comunque avvenire nei termini previsti dal successivo art. 6 commi 4 e 5. Nel caso di mancata, parziale o ritardata consegna si applicano le penali di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

ART. 6 - CONSEGNA DELLE FORNITURE

1. Il Comune procederà a richiedere le forniture mediante l'emissione di ordinativi frazionati secondo le proprie esigenze. La Ditta appaltatrice deve eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine della stazione appaltante, la quale non procederà, in nessun caso, alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi.
2. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato esclusivamente dall'Economo Comunale attraverso specifici ordini di fornitura generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all'art. 4 mediante l'accesso al portale di cui all'art. 5.
3. L'importo minimo per l'ordinativo di fornitura è quantificato in € 50,00 (IVA esclusa).
4. La Ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce, direttamente o tramite corriere, all'indirizzo indicato nell'ordine entro i 6 giorni feriali, escluso per la consegna della carta bianca in risme, vedi successivo comma 5 a cui si rimanda integralmente, immediatamente successivi alla data di trasmissione dell'ordine stesso, e comunque durante l'orario lavorativo dei dipendenti del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, oppure previo accordo con i dipendenti dell'ufficio stesso. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per il Comune. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto, e si intende direttamente "al piano e alla persona" presso l'ufficio o gli uffici del Comune indicati al momento dell'ordine e per i quantitativi ordinati. Nel caso di mancata, parziale o ritardata consegna si applicano le penali di cui all'art. 12, commi 2 e 3.
5. La Ditta appaltatrice dovrà consegnare la carta bianca in risme, direttamente o tramite corriere, all'indirizzo indicato nell'ordine entro i 3 giorni feriali immediatamente successivi alla data di trasmissione dell'ordine stesso, e comunque durante l'orario lavorativo dei dipendenti del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, oppure previo accordo con i dipendenti dell'ufficio stesso. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per il Comune. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto, e si intende direttamente "al piano e alla persona" presso l'ufficio o gli uffici del Comune indicati al momento dell'ordine e per i quantitativi ordinati. Nel caso di mancata, parziale o ritardata consegna si applicano le penali di cui all'art. 12, commi 2 e 3.
6. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti le tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura, e dovrà essere anche anticipato via mail all'Economo Comunale, che avrà così la possibilità di tenere sotto controllo le consegne del materiale ordinato.
7. La consegna della merce ad indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura non darà luogo al pagamento del relativo corrispettivo, fermo restando l'obbligo del fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all'indirizzo esatto e fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 4.
8. La Ditta appaltatrice dovrà garantire in via ordinaria la consegna della fornitura in un'unica soluzione. Qualora, in via straordinaria, il quantitativo della merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale; in questo caso, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dal successivo art. 12, comma 3, il fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, ad informare l'Economo Comunale della consegna parziale e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento all'ordine assegnato in origine dal fornitore.
9. Si rimanda comunque integralmente a quanto indicato al successivo art. 13.

ART. 7 – RILEVAZIONE DI DIFETTI QUALITATIVI

1. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti del Comune per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Il Comune ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente all'art. 13.
2. Le sostituzioni devono essere effettuate entro il termine di 10 giorni naturali consecutivi dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al Comune, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquistato il bene. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene.
3. La ditta appaltatrice è responsabile, a norma dell' art. 132 del D. Lgs. 206/2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
4. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.
5. In caso di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, la Ditta è obbligata alla sostituzione della merce a propria cura e spese; in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dall'art. 12, comma 2.
6. Qualora, invece, il Comune ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
7. Fatta salva l'applicazione delle penali richiamate al comma 5 del presente articolo, il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento del materiale che riterrà difforme o che non sia stato sostituito entro il termine sopra indicato.

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna inoltre a:
 - effettuare le forniture impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto precisato nel Capitolato e relativi allegati;
 - nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative e di indirizzo che a tale scopo dovessero essere impartite dal Comune;
 - a garantire in caso di richiesta di inserimento di nuovi articoli una quotazione degli stessi al miglior prezzo che comunque non potrà essere superiore a quello individuato sul proprio catalogo MePA;
 - individuare un responsabile operativo che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dall'accordo quadro, del quale deve essere fornito il recapito di telefonia fissa e mobile e l'indirizzo e-mail al quale il Comune potrà rivolgersi segnalando eventuali urgenze e le necessità occorrenti e che dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì;
 - comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
 - mettere a disposizione un numero di telefono attivo e un indirizzo e-mail almeno nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
 - mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito telematico da utilizzare per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai rapporti contrattuali;
 - indicare con congruo preavviso, l'eventuale periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto; tale periodo non potrà in ogni caso essere superiore a giorni 15.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10%, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
2. Tale garanzia verrà svincolata alla fine del periodo contrattuale previa verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta.
3. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le micro, piccole e medie imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

4. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

ART. 10 – FATTURAZIONE

1. Le fatture relative alle forniture effettuate dovranno pervenire in formato elettronico ed essere indirizzate al "codice univoco ufficio" UF5YHL.
2. Ciascun ordine dovrà essere fatturato singolarmente e la relativa fattura elettronica dovrà essere emessa a fine mese salvo diversa richiesta da parte dell'appaltatore.
3. Al fine di garantire la corretta emissione della fattura elettronica completa di tutti i dati previsti dalle attuali normative in materia e permettere all'Ente una solerte gestione delle procedure amministrative di controllo, si comunicano i dati che il fornitore dovrà inserire in fattura oltre a quelli già previsti dall'art. 21 del Dpr. n. 633/72 e del codice ufficio e la loro corretta valorizzazione all'interno del tracciato ".xml", come indicato nel formato "fatturaPA" tabellare pubblicato nel sito www.fatturapa.gov.it:
 - a. Il Codice Identificativo Gara "CIG" corretto e comunicato dall'Ufficio (art. 25 Dl. n. 66/14). Il CIG dovrà essere indicato tassativamente nel campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
 - b. il numero del buono d'ordine fornito da questa amministrazione comunicato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 191 del Dlgs. n. 267/00, da indicare tassativamente nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> nel formato "numero/anno" (ad esempio: 435/2020 – senza scrivere altro);
 - c. corretta indicazione dell'esigibilità dell'Iva: "scissione pagamenti" (art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, campo 2.2.2.7);
 - d. il conto corrente dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 3, Legge n. 136/10, con l'indicazione dell'Iban (Codice campo 2.4.2.13);
 - e. la causale del documento (Codice campo 2.1.1.11 – ad esempio indicando carta, cancelleria, stampati o materiale informatico).

la nostra Amministrazione si riserva comunque di respingere le fatture elettroniche che, seppure trasmesse e consegnate tramite il SDI, non riportino correttamente le informazioni sopracitate che per il nostre ente assumano carattere essenziale.

ART. 11 –PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE FORNITURE

1. Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi di fornitura entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica della correttezza delle forniture e prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva del fornitore.
3. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore, il quale si obbliga al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 – PENALI

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
2. In caso di mancata consegna, totale o parziale, della fornitura ordinata o di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, sarà applicata una penale pari al 30% del valore della merce non consegnata o difettosa/difforme, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune, inoltre, ove lo ritenga, potrà rifornirsi sul mercato della merce non consegnata addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dall'accordo quadro.
3. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 6, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a corrispondere al Comune una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni giorno successivo al termine prescritto, salvo il risarcimento del maggior danno. Decorsi infruttuosamente 10 giorni oltre il termine di consegna previsto, fatti salvi eventi imprevedibili da comunicarsi tempestivamente e fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi del successivo art. 13, il ritardo sarà considerato quale mancata consegna e il Comune avrà diritto di agire ai sensi del precedente comma 2; le penali di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili.
4. Nel caso di consegna ad un ufficio diverso da quello indicato, si applica una penale pari al 5% del valore della merce consegnata erroneamente.
5. In caso di mancata sostituzione di un prodotto uscito di produzione con un prodotto equivalente a catalogo, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4 del presente capitolato, si applicherà una penale *una tantum* di € 300,00 a prodotto.

6. Per ogni giorno di ritardo nell'accessibilità al portale e nell'utilizzo del catalogo elettronico, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 6 del presente Capitolato, si applicherà una penale di € 150,00 al giorno; trascorsi inutilmente ulteriori 8 giorni lavorativi, il Comune potrà risolvere l'accordo quadro, salvo la richiesta dei maggiori danni.
7. Nel caso di modifica del "codice articolo fornitore prodotto offerto", di cui all'art. 3 comma 5, si applicherà una penale *una tantum* di € 50,00 ripetibile.
8. Nel caso di interruzione del servizio di cui all'art. 5, comma 4, si applicherà una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle funzionalità del portale, salvo la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui le stesse non vengano rese nuovamente disponibili nel termine di dieci giorni successivi all'evento.
9. Nel caso di mancato rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 5, verrà applicata una penale *una tantum* di € 4.000,00, salvo la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.
10. Nel caso di mancato rispetto del comma 4, lett. a), b), d), g) dell'art. 5, verrà applicata una penale *una tantum* di € 400,00 per ogni lettera non rispettata; nel caso di mancato rispetto del comma 4, lett. c), e), f) dell'art. 5, verrà applicata una penale *una tantum* di € 200,00 per ogni lettera non rispettata.
11. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, si applicherà una penale *una tantum* pari ad € 50,00 per ogni prezzo applicato superiore rispetto al listino MePA.
12. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Ditta appaltatrice si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero, in mancanza, sulla garanzia che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, per inadempimento dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:
 - a) quando la mancata consegna, totale o parziale, si sia verificata almeno tre volte;
 - b) quando vi sia un ritardo di 10 o più giorni lavorativi nella consegna del prodotto o nella sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;
 - c) quando vi sia un ritardo di 8 o più giorni lavorativi nell'attivazione dell'utilizzo del portale e del catalogo elettronico;
 - d) quando vi sia un ritardo di 7 o più giorni lavorativi nel ripristino dell'utilizzo del portale e del catalogo elettronico;
 - e) quando non siano state garantite le funzionalità minime del portale indicate ai commi 1 e 2 dell'art 5;
 - f) quando vi sia inosservanza o inadempienza delle clausole contenute nel presente Capitolato.
2. Nei casi di cui al comma precedente il Comune potrà incamerare la garanzia definitiva ovvero potrà applicare una penale equivalente, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
3. Le interruzioni o i ritardi della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.
4. L'accordo quadro si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) in caso di perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell'appaltatore;
 - b) anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Ditta affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
 - c) in caso di mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge;
 - d) in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, qualora le forniture oggetto dell'accordo quadro risultino disponibili mediante le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, il Comune potrà incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato.

2. In particolare, il fornitore garantisce espressamente che le applicazioni messe a disposizione per l'accesso e l'utilizzo del catalogo elettronico sono esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o altre deficienze o impedimenti, che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta affidataria, anche per il fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e le ditte fornitrici dei vari prodotti o degli altri supporti necessari allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Ditta appaltatrice abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
5. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Ditta affidataria sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia e all'estero di brevetti (per invenzione, brevetti industriali e marchi), incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune informerà per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
6. La Ditta appaltatrice è altresì responsabile nei confronti del Comune per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Ditta stessa, sia durante le operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino all'avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
7. Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi ai rapporti contrattuali con il Comune.
8. La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste dal Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dal Comune stesso.

ART. 15 – RECESSO

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune committente.
3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte sino alla data di efficacia del recesso secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che al Comune faccia carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, alcun onere aggiuntivo. La Ditta rinuncia pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. Nell'arco della durata dell'accordo quadro l'aggiudicazione non costituisce per la Ditta affidataria diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la cessione del contratto, neppure parziale. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite.
2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro.

ART. 16 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per la durata dell'appalto, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.07.2014, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali" del sito istituzionale del Comune di Pisa, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento dell'U.E. n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Pisa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile dell'Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco del Comune di Pisa. Si richiama l' "Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'allegato C) del Bando di gara.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono interamente a carico della ditta fornitrice tutte le spese per la stipula dell'accordo quadro.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Eleonora Bottai**